

AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 670 del 08 ottobre 2009.

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER L'APPLICAZIONE ALLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 02 FEBBRAIO 2009, N. 5 IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE ASSENZE PER MALATTIA E DI INDIVIDUAZIONE DELLE VOCI RETRIBUTIVE UTILI PER LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE IN CASO DI ESONERO.

Il giorno 08 ottobre 2009 alle ore 15.30, nella sede dell'A.R.R.S. (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Piazza Manzetti, n. 2, Aosta, il Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali Ezio DONZEL e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:

FP/CGIL – Marco LO VERSO – Carmela MACHEDA

CISL/FP – Jean DONDEYNAZ – Sara CHIAVAZZA

SAVT/FP – Claudio ALBERTINELLI – Michel MARTINET

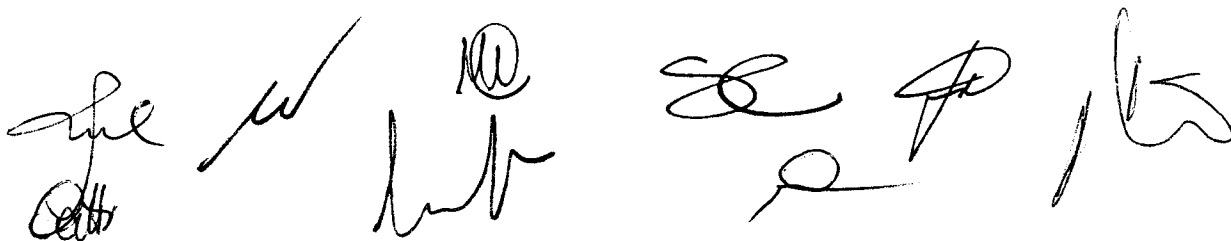
UIL/FPL – Ramira BIZZOTTO

C.S.A. – Pierpaolo GAIA – Roberto CATTIN

preso atto del Provvedimento della Giunta regionale in data 17 luglio 2009 n. 2026, concernente l'autorizzazione al Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 2, della L.R. 45/95, del testo di accordo per l'applicazione alle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta delle disposizioni di cui alla legge regionale 02 febbraio 2009, n. 5, in materia di trattamento economico delle assenze per malattia e di individuazione delle voci retributive utili per la determinazione del trattamento economico spettante in caso di esonero

SOTTOSCRIVONO

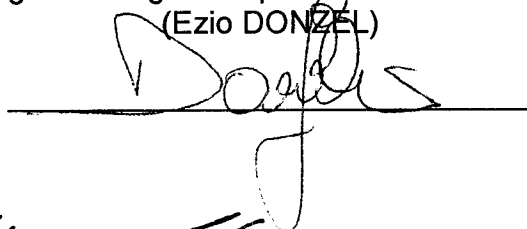
l'allegato testo di accordo per l'applicazione alle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta delle disposizioni di cui alla legge regionale 02 febbraio 2009, n. 5, in materia di

The block contains six handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. From left to right, they represent the various trade union delegations and the President of the Agency, as listed in the text above. The signatures are stylized and vary in complexity, with some including initials or full names written in a cursive script.

trattamento economico delle assenze per malattia e di individuazione delle voci retributive utili per la determinazione del trattamento economico spettante in caso di esonero.

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello allegato al citato provvedimento della Giunta regionale in data 17 luglio 2009 n. 2026 ed allegato al presente verbale di cui fa parte integrante.

Il Presidente
dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)



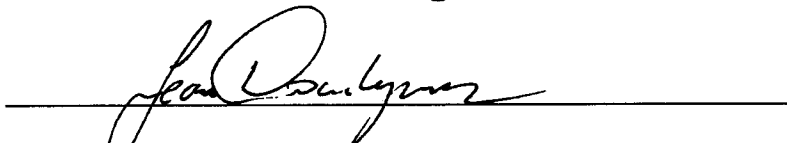
FP/CGIL
Marco LO VERSO



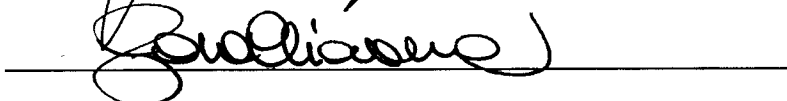
Carmela MACHEDA



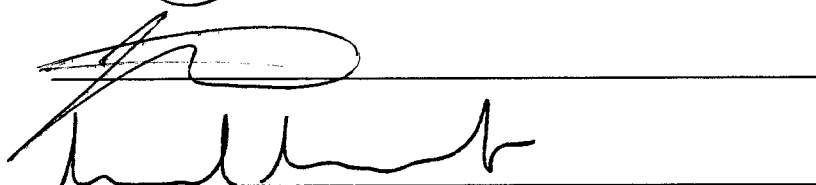
CISL/FP
Jean DONDEYNAZ



Sara CHIAVAZZA



SAVT/FP
Claudio ALBERTINELLI

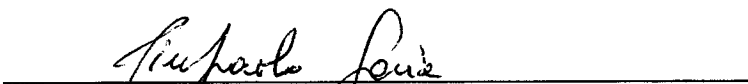


Michel MARTINET

UIL/FPL
Ramira BIZZOTTO



C.S.A.
Pierpaolo GAIA



Roberto CATTIN



TESTO DI ACCORDO PER L'APPLICAZIONE ALLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 02 FEBBRAIO 2009, N. 5 IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE ASSENZE PER MALATTIA E DI INDIVIDUAZIONE DELLE VOCI RETRIBUTIVE UTILI PER LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE IN CASO DI ESONERO.

Art. 1

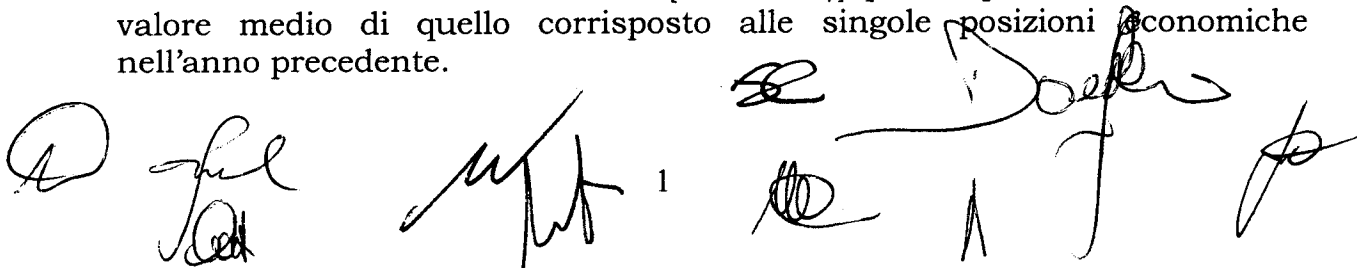
(Trattamento economico delle assenze per malattia in deroga all'art. 5 del C.C.R.L. 24/12/2002 già sostituito dall'art. 2 del C.C.R.L. 21 maggio 2008)

1. A parziale deroga di quanto stabilito dal comma 12, dell'art. 5 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002 già sostituito dall'art. 2 del C.C.R.L. 21 maggio 2008, nei primi 5 giorni di assenza per malattia, e fatte salve le ipotesi contemplate dal comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 5/2009, quale che sia la durata del periodo di assenza, ivi compresi i giorni festivi e non lavorativi e per ogni evento morboso, il trattamento economico è ridotto, per ogni giorno di assenza, di 1/360 del valore medio del salario di risultato ultimo corrisposto nell'anno precedente a ciascuna posizione economica oltre ad 1/30 ovvero 1/360 (a seconda che si tratti di indennità mensili o annuali) delle altre indennità fisse e ricorrenti comprese nel trattamento accessorio. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per le assenze per malattia iniziate a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. n. 5/2009.

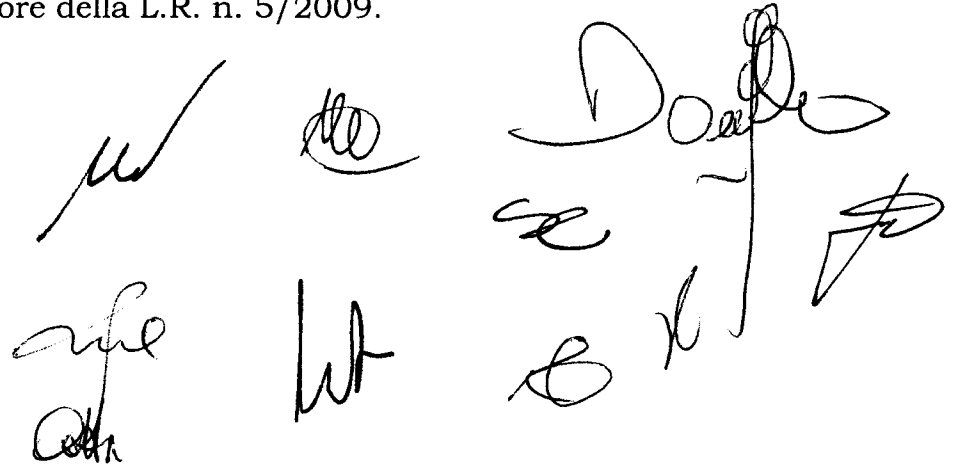
Art. 2

(Trattamento economico per i dipendenti in esonero ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge regionale 02 febbraio 2009, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.")

1. Le voci retributive fisse facenti parte del trattamento economico spettante al personale delle singole posizioni economiche in esonero dal servizio di cui all'articolo 3, comma 3 della legge regionale n. 5/2009 sono quelle contrassegnate con le lettere a), b), c) e d) della voce "trattamento fondamentale" di cui al comma 1 dell'art. 32 del C.C.R.L. 12 giugno 2000 come sostituito dall'art. 36 del C.C.R.L. 21 maggio 2008 ed in godimento al momento dell'esonero.
2. Le voci retributive accessorie facenti parte del trattamento economico spettante al personale delle categorie in esonero dal servizio di cui all'articolo 3, comma 3 della legge regionale n. 5/2009 sono quelle fisse e ricorrenti indicate alla voce "trattamento accessorio" di cui al comma 1 dell'art. 32 del C.C.R.L. 12 giugno 2000 come sostituito dall'art. 36 del C.C.R.L. 21 maggio 2008 in godimento al momento dell'esonero ad eccezione del salario di risultato [lettera m)] per il quale si considera il valore medio di quello corrisposto alle singole posizioni economiche nell'anno precedente.

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'D. Fel', followed by a signature that looks like 'M. T.', then a signature that is partially obscured and possibly 'S. D.', and finally a signature that is also partially obscured and possibly 'P.'. There are also some smaller initials and marks scattered around these main signatures.

3. Ai dipendenti in esonero di cui ai commi precedenti spetta anche la tredicesima mensilità rideterminata secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale n. 5/2009.
4. I dipendenti posti in esonero partecipano alla costituzione del fondo unico aziendale in misura proporzionale (50% o 70%) alla percentuale di trattamento economico percepito e rapportato al periodo di esonero in corso d'anno.
5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 5/2009.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink. In the top row, from left to right, there is a stylized 'M' or 'W' signature, a circular stamp or signature, and a large, elaborate signature that appears to start with 'D'. In the bottom row, from left to right, there is a signature that looks like 'rife' with 'Adn' written below it, the initials 'WT', and a group of three smaller signatures or initials on the right side.